

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/41 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
- (2) A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo e al quale il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze.
- (3) A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché in settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
- (4) A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/357/CE, CECA ⁽²⁾ del Consiglio e della Commissione, la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione UE-Giordania, poiché la decisione del comitato di associazione che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania («Giordania») e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, vincolerà l'Unione.
- (6) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania ⁽³⁾, il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (7) A norma del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2016, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, la Giordania ha presentato proposte per un ulteriore allentamento del regime introdotto dalla decisione n. 1/2016.

⁽¹⁾ GUL 129 del 15.5.2002, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (GUL 129 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUL 209 del 31.7.2006, pag. 30).

- (8) A seguito dell'esame della richiesta della Giordania, il Consiglio, a nome dell'Unione, ritiene giustificato approvare elementi di flessibilità aggiuntivi per quanto riguarda il regime delle norme di origine, in particolare per quanto riguarda l'abbandono del requisito relativo alle zone, la fissazione di una percentuale obbligatoria per la forza lavoro siriana equivalente al 15 % della forza lavoro complessiva per tutta la durata del regime per ciascun impianto di produzione e la proroga della validità del regime fino al 31 dicembre 2030.
- (9) L'allegato della decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione («decisione del comitato di associazione») dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2030.
- (10) Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa per l'attuazione della decisione del comitato di associazione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della decisione del comitato di associazione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati da tale decisione, senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione.
- (11) Se l'obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60 000 opportunità di impiego legali ed attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione dovrebbero essere di applicazione.
- (12) L'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione dovrebbe essere accompagnata da un adeguato monitoraggio e da obblighi di relazione e può essere sospesa se le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a norme dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Giordania istituito dall'articolo 92 dell'accordo, in merito alla modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, deve basarsi sulla decisione di detto comitato di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
N. HOFER

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del ...

che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 94 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania ⁽¹⁾ fino a marzo 2018, 11 società si sono registrate al fine di beneficiare dell'allentamento del regime delle norme di origine.
- (2) Tra il gennaio 2016 e l'ottobre 2018 il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha rilasciato oltre 120 000 permessi di lavoro a rifugiati siriani, di cui circa 42 000 erano permessi di lavoro attivi durante il terzo trimestre del 2018.
- (3) Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull'attuazione della decisione n. 1/2016 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.
- (4) Sulla base dei risultati della relazione la Giordania ha formulato una richiesta di revisione della decisione n. 1/2016 e di introduzione di elementi di flessibilità aggiuntivi. L'Unione ha ritenuto che determinati miglioramenti del regime contribuiranno ulteriormente ad aumentare l'impiego tra i rifugiati siriani nonché tra la popolazione giordana.
- (5) L'ulteriore revisione dei requisiti applicabili agli operatori economici che intendono beneficiare del regime delle norme di origine sarebbe soggetta a determinate condizioni al fine di garantire che i benefici vadano di pari passo con gli sforzi compiuti dalla Giordania per dare impiego ai rifugiati siriani.
- (6) L'allegato della presente decisione si applica alle merci prodotte in stabilimenti di produzione situati in Giordania e intende contribuire alla creazione di opportunità di impiego per i rifugiati siriani e la popolazione giordana.
- (7) L'obiettivo della presente modifica è perfezionare l'iniziativa originaria al fine di migliorare gli effetti del regime sull'economia giordana e contribuire ad aumentare l'occupazione legale in Giordania tra i rifugiati siriani e la popolazione giordana.
- (8) Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato, articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).

- (9) Dovrebbe altresì esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione relativamente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'allegato della presente decisione che siano importati in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo.
- (10) La presente decisione dovrebbe essere valida per un limitato periodo di tempo sufficiente a incentivare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2030.
- (11) Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della presente decisione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati dalla presente decisione senza la necessità di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.
- (12) Se l'obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione dovrebbero essere di applicazione.
- (13) La Giordania elaborerà un quadro giuridico chiaro e stabile per l'impiego dignitoso dei rifugiati siriani. Nello specifico, la Giordania continuerà ad ampliare i settori e gli impieghi aperti ai rifugiati, principalmente a livello tecnico, concentrandosi in particolare sulla partecipazione delle donne. Nell'attuare il programma nazionale per l'emancipazione e l'impiego (National Empowerment and Employment Programme - NEEP) e nel calcolare la partecipazione di lavoratori non giordani a diversi settori economici, la Giordania escluderà i rifugiati da eventuali riduzioni della percentuale della popolazione non giordana. La Giordania garantirà inoltre ai rifugiati siriani l'esenzione permanente dal pagamento dei costi relativi all'ottenimento del diritto di lavorare.
- (14) La Giordania, con l'assistenza se del caso dell'Unione europea, istituirà un quadro chiaro per la creazione di joint venture tra giordani e cittadini di paesi terzi, compresi rifugiati siriani, concentrandosi in particolare sulle donne e garantendo che i diritti di entrambe le parti siano sostenuti, le questioni inerenti alla proprietà chiarite e l'accesso ai finanziamenti agevolato.
- (15) La Giordania adotterà le misure necessarie al fine di facilitare gli investimenti e migliorare il clima imprenditoriale generale. A tal fine la Giordania adotterà ed attuerà un piano d'azione in stretta consultazione con l'Unione europea. In particolare, la Giordania creerà sinergie più forti tra gli organismi del settore pubblico, il settore privato e i donatori, allo scopo di migliorare il contesto imprenditoriale e attrarre investimenti. A complemento di tale azione la comunità internazionale offrirà assistenza e programmi a livello di impresa, onde aumentare la capacità di esportazione delle imprese giordane nei settori in cui il paese ha un vantaggio competitivo sul mercato mondiale.
- (16) La Giordania garantirà la prevedibilità normativa al fine di ridurre la burocrazia e i costi per gli investitori. Ciò comprende lo sviluppo di incentivi per la formalizzazione delle imprese, semplificando il processo per la registrazione delle società, adottando un'infrastruttura giuridica stabile per l'insolvenza, la tassazione delle società, i prestiti bancari, nonché lo sviluppo di istituti finanziari non bancari e la riduzione degli oneri amministrativi per le società che necessitano di una licenza di esportazione.
- (17) La Giordania organizzerà a tempo debito una conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania per presentare il regime riformato che è stato inizialmente previsto per l'autunno 2017 in Giordania.
- (18) La Giordania sostiene la modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ai fini del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le esportazioni giordane nell'Unione europea e dell'ampliamento del commercio regionale e dell'integrazione economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in Giordania connesso all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito da una nuova versione dell'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione.

2. L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo si applica fino a dicembre 2030.

Articolo 2

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato di associazione.

Fatto a [Amman][Bruxelles], il [x/x/]2018

Per il comitato di associazione UE-Giordania
Il presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

ADDENDUM DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni**A. Definizione di origine**

1. Per i prodotti di cui all'articolo 2 è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo n. 3 se tali prodotti rispettano le seguenti condizioni:
 - a) le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e
 - b) la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).
2. La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente allegato e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.
3. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

B. Prova dell'origine

4. Una prova dell'origine compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: "Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan".

C. Cooperazione amministrativa

5. Quando, a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del presente protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania ⁽¹⁾, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell'Unione europea ("Stati membri") in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D. Relazione, monitoraggio e revisione

7. Ogni anno, dopo l'entrata in vigore del presente allegato, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente allegato, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di 8 cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime. La Giordania presenta inoltre un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri

⁽¹⁾ Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30).

mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio del presente allegato nell'ambito degli organismi istituiti dall'accordo di associazione, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano inoltre il coinvolgimento nel processo di monitoraggio delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale.

8. Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano le disposizioni del presente allegato a tutti i prodotti coperti dal presente allegato senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).
9. Se l'Unione ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'Unione può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

E. *Sospensione temporanea*

10. a) Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tale deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.
- b) Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'applicazione del presente allegato è sospesa. La portata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall'Unione al comitato di associazione.
- c) Il comitato di associazione può anche decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione ha effetto qualora il consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.
- d) L'applicazione del presente allegato può riprendere se il comitato di associazione decide in tal senso.
- e) In caso di sospensione, il presente allegato continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell'allegato, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell'Unione, e per i quali è stata compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del presente allegato prima della data di sospensione temporanea.

F. *Meccanismo di salvaguardia*

11. Qualora un prodotto di cui all'articolo 2, che beneficia dell'applicazione del presente allegato, sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tale pregiudizio grave o minaccia di pregiudizio grave o a tali gravi problemi, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l'applicazione del presente allegato è sospesa per quanto riguarda tale prodotto finché il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tale pregiudizio o minaccia di pregiudizio o di tali problemi, o finché non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato d'associazione.

G. *Entrata in vigore e applicazione*

12. Il presente allegato si applica dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato di associazione, alla quale esso è accluso, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L'elenco dei prodotti cui il presente allegato si applica e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell'allegato II sono riportati qui di seguito.

L'allegato I del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le note introduttive dell'elenco dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo si applica mutatis mutandis al seguente elenco, con gli emendamenti riportati qui di seguito:

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

- fibre di vetro;
- fibre di metallo.

Il testo della nota 7.3 è sostituito dal seguente:

Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili.	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo e	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843.
ex 2852	— Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	— Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2905 43; 2905 44; 2905 45	Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ⁽³⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3806 30	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	— Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁴⁾ o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Poliestere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁵⁾ o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:	
	— pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
	— altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 4101 a 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91 o fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4107, 4112, 4113	Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno; carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fucelli della voce 4409
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁶⁾
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Tessitura ⁽⁶⁾ o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁶⁾
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Tessitura ⁽⁶⁾ o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁶⁾
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Tessitura ⁽⁶⁾ Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁽⁶⁾
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Tessitura ⁽⁶⁾ o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁶⁾
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Tessitura ⁽⁶⁾ o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o Floccaggio accompagnato da tintura o stampa ⁽⁶⁾
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— feltri all'ago	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

		nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ⁽⁶⁾
	— altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ⁽⁶⁾
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	altro	— Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁽⁶⁾
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco ⁽⁶⁾
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura ⁽⁶⁾
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ⁽⁶⁾

		Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:	Tessitura (°) o stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura
	— altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

		o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ⁽⁶⁾
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura
	— altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾:
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ⁽⁶⁾
	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
	— altro	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

		o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	
	— reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia
	— altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Tessitura
	— tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Tessitura ⁽⁶⁾
	— altro	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco ⁽⁶⁾ o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura
capitolo 60	Tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti
	— altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁽⁶⁾
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e vellette e manufatti simili:	
	— ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾
	— altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:	
	— ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾

	— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾
	— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	— in feltro, non tessuti	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)
	— altro:	
	— ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
	— altro	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽⁶⁾
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	
	— non tessuti	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)
	— altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato,	
	— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI (?)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006
	— altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o lana di vetro
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 73	Lavori ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7801	Piombo greggio:	
	— piombo raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
	— altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati
capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e taglia-carte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306	Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501, 8502	Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540 11 e 8540 12	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da ex 8542 31 a ex 8542 33 e ex 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Mazze da golf e parti delle mazze	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9601 e 9602	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscineti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

⁽¹⁾ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

⁽²⁾ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

⁽³⁾ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

⁽⁴⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

⁽⁵⁾ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

⁽⁶⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁽⁷⁾ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁽⁸⁾ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁽⁹⁾ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»